



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge recante:

Modifiche alle LR n. 19/2002, 20/1999, 24/2008, 3/2018, utilizzo graduatorie

Modifiche alle leggi regionali n. 19/2002, 20/1999, 24/2008, 3/2018, utilizzo graduatorie di iniziativa del Consigliere Regionale **Giuseppe Graziano**;

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si intende disciplinare la fase transitoria relativa ai procedimenti afferenti l'esercizio dei poteri sostitutivi nelle materie di cui all'art. 31, commi 7 e 8, e degli articoli 32, 39 e 40 del d.p.r. 380/2001, prevedendo che tutte le segnalazioni e comunicazioni pervenute alla Regione Calabria entro la data di entrata in vigore della legge regionale n. 17/2022 (che ha modificato il comma 1 ed introdotto il comma 1 bis nell'articolo 61) soggiacciono alle disposizioni già dettate dal previgente articolo 61 e, pertanto, i poteri sostitutivi sono esercitati dalla Regione Calabria, fatta eccezione per i Comuni rientranti nell'ambito territoriale della Città metropolitana di Reggio Calabria.

La finalità della previsione normativa è quella di evitare le lungaggini che conseguirebbero alla necessità di dover trasferire a ciascuna delle province competenti, tutti i fascicoli dei procedimenti ancora pendenti presso gli uffici dell'Amministrazione regionale e consentire, pertanto, l'espletamento delle occorrenti attività in tempi più brevi.

Inoltre, con la disposizione di cui al comma 1-quater si intende rendere effettiva l'attività di monitoraggio rimessa al competente dipartimento della Giunta regionale, prevedendo che ciascuna provincia e la Città Metropolitana, con cadenza trimestrale, trasmetta al predetto dipartimento le informazioni relative allo stato dei procedimenti di rispettiva competenza, evidenziando le iniziative intraprese e gli atti adottati.

In caso di inerzia da parte delle province o della città metropolitana di Reggio Calabria nell'esercizio dei poteri loro conferiti ai sensi del comma 1-bis dell'art. 61, protrattasi per novanta giorni, la Regione provvederà all'esercizio dei poteri ai sensi dell'articolo 67, comma 2.

Gli articoli 2, 3 e 4 recano modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 agosto 1999 n. 20.

Con la predetta legge regionale 3 agosto 1999 n. 20 la Regione Calabria ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPACAL), qualificandola quale ente strumentale della Regione Calabria, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, contabile e tecnica in attuazione delle disposizioni dell'art. 7 del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Le numerose disposizioni legislative nazionali e regionali sopravvenute medio tempore impongono un intervento, sia pure parziale, di manutenzione normativa al fine di rendere il testo coerente con l'evoluzione del diritto.

Nel caso di specie, è necessario adeguare gli articoli nn. 9 e 12 della legge regionale 3 agosto 1999 n. 20, che disciplinano la figura e il ruolo del revisore dei conti dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, rispetto alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

L'art. 9 del testo vigente – rubricato “(Organi)” - prevede tra gli organi dell'ARPACAL “il revisore unico dei conti.” Tale norma deve essere integrata con la previsione della figura di un revisore supplente, che sostituisca il titolare in caso di impedimento, rinuncia, decesso etc..

Ciò in base a quanto disposto dall'art 13 della Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 recante (Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali), che al secondo comma, prevede testualmente che Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, [...] provvedono, secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo siano costituiti in forma monocratica, da un revisore effettivo ed uno supplente.

La novella al testo dell'art. 12 procede alla adeguamento delle funzioni dell'organo alla luce delle disposizioni contenute nell'articolo 3 Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2; provvede altresì ad conformare la normativa riguardante la modalità di nomina del revisore unico/revisore supplente rispetto alle previsioni contenute nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138. Il comma 3 attiene alle modalità

di quantificazione del compenso spettante al revisore unico dei conti in coerenza all'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22.

Il comma 4 stabilisce le ipotesi di surroga nelle funzioni del revisore supplente nei previsti casi di impossibilità di svolgimento della funzione da parte del titolare al fine di garantire in continuità il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.

La norma dell'articolo 4 ha la natura di norma transitoria, diretta a limitare le criticità che potrebbero influire sulla funzionalità dell'ente nel passaggio dalla norma precedente a quella successiva.

L'articolo 6, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 dispone l'utilizzo, da parte della regione, degli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, al fine di ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica.

La finalità è quella di consentire una riduzione dei tempi degli oneri per procedere alle assunzioni di personale.

Considerato che le predette assunzioni sono effettuate nei limiti della dotazione organica e del Piano dei Fabbisogni la stessa proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio, trovando copertura nelle previsioni di spesa desumibili dagli atti di programmazione.

L'articolo 7 detta disposizioni di modifica della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3, mediante l'abrogazione dei capi III e IV, i quali recano disposizioni sull'iter procedurale di concessione dei contributi che, correttamente, deve invece trovare posto in apposito avviso pubblico, ai sensi della vigente normativa.

L'articolo 8 vuole garantire un tempo minimo di assestamento a processi complessi per favorirne il consolidamento.

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di norme di tipo ordinamentale.

La legge, in considerazione dell'urgenza di provvedere, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.

Sommario

Art. 1 Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19

Art. 2 Integrazioni all'art. 9 della legge regionale 3 agosto 1999 n. 20

Art. 3 Modifiche all'art. 12 della legge regionale 3 agosto 1999 n. 20

Art. 4 Disposizioni per garantire la funzionalità dell'organo di revisione contabile dell'ARPACAL

Art. 5 Modifiche all'articolo 14 bis della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24

Art. 6 Utilizzo graduatorie

Art. 7 Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3

Art. 8 Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13

Art. 9 Norma finanziaria

Art. 10 Entrata in vigore

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale che non comportano riflessi finanziari a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(Allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art.39 Statuto Regionale Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale”, P “pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Modifiche all’articolo 61 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19	//	//	//
2	Integrazioni all’art. 9 della legge regionale 3 agosto 1999 n. 20	//	//	//
3	Modifiche all’art. 12 della legge regionale 3 agosto 1999 n. 20	//	//	//
4	Disposizioni per garantire la funzionalità dell’organo di revisione contabile dell’ARPACAL	//	//	//
5	Modifiche all’articolo 14 bis della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24	//	//	//
6	Utilizzo graduatorie	//	//	//
7	Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3	//	//	//
8	Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13	//	//	//
9	Norma finanziaria	//	//	//
10	Entrata in vigore	//	//	//

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge non comporta oneri finanziari a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.

Tab. 2 – Copertura finanziaria:

La presente legge non prevede alcuna copertura finanziaria e pertanto non impegna alcun onere sul Bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.

Programma/ Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	0	0	0	0
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante:

Modifiche alle leggi regionali n. 19/2002, 20/1999, 24/2008, 3/2018 ed introduzione utilizzo graduatorie

Articolo 1

Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 61 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, sono inseriti i seguenti:

<<1-ter. Rispetto alle segnalazioni e comunicazioni pervenute alla Regione Calabria entro la data del 9 giugno 2022, ad eccezione di quelle afferenti all'ambito territoriale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il potere di diffida e l'esercizio dei poteri sostitutivi continuano ad essere esercitati dalla Regione Calabria medesima.

1-quater. Ai fini di cui al comma 1 bis, ultimo periodo, ciascuno degli enti di cui al comma 1 trasmette al competente Dipartimento regionale, con cadenza trimestrale, le informazioni relative allo stato dei procedimenti afferenti alle segnalazioni e comunicazioni di rispettiva competenza.

1-quinquies. Decorsi inutilmente novanta giorni, senza che le province e la città metropolitana di Reggio Calabria abbiano esercitato i poteri loro conferiti ai sensi del comma 1 bis, la Regione esercita i poteri di cui all'art. 67, comma 2, provvedendo a nominare, con atto del Dipartimento competente in materia di governo del territorio, un commissario ad acta con oneri a carico dei Comuni inadempienti, laddove gli stessi comuni siano già stati diffidati dagli enti intermedi, ovvero a diffidare i comuni medesimi, prima dell'esercizio del potere sostitutivo.>>.

Articolo 2

(Integrazioni all'art. 9 della legge regionale 3 agosto 1999 n. 20)

1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L.), sono aggiunte le seguenti parole «e il revisore supplente».

Articolo 3

(Modifiche all'art. 12 della legge regionale 3 agosto 1999 n. 20)

1. L'art. 12 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L.) è sostituito dal seguente:

«Art. 12

(Revisore unico dei conti e revisore supplente)

1. Il revisore unico dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Redige una relazione sul progetto del bilancio preventivo dell'ARPACAL. Redige, altresì, una relazione sul conto consuntivo dell'ARPACAL contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione. Il revisore unico dei conti esercita il controllo sugli atti dispositivi di spese e sui risultati di gestione.

2. Il revisore unico dei conti e il revisore supplente, designati dal Presidente della Giunta regionale sono scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico provvedimento. L'incarico di revisore unico dei conti e del revisore supplente dura tre anni. L'incarico di revisore unico dei conti e di revisore supplente può essere conferito al medesimo soggetto per una sola volta.

3. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al titolare.

4. In caso di decadenza, rinuncia o morte del revisore unico ovvero di impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo tale da non consentire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente subentra nell'incarico il revisore supplente fino alla scadenza naturale dell'organo.»

Articolo 4

(Disposizioni per garantire la funzionalità dell'organo di revisione contabile dell'ARPACAL)

1. Il revisore unico dei conti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricopre l'incarico permane nelle funzioni fino alla naturale scadenza del relativo contratto.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 14 bis della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24)

1. Nel comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24, la parola <<2022>> è sostituita dalla seguente <<2023>>.

Articolo 6

(Utilizzo graduatorie)

1. La Regione Calabria può ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni.
2. Con regolamento da approvarsi da parte della Giunta regionale sono stabiliti le modalità ed i criteri per l'utilizzo delle graduatorie di cui al comma 1.

Articolo 7

(Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3)

1. I capi III e IV della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 sono abrogati.

Articolo 8

(Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13)

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, è aggiunto il seguente punto: <<3) relative ai procedimenti di cui all'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e delle leggi regionali di attuazione, entro i 15 anni dall'entrata in vigore della relativa LR istitutiva>>.

Articolo 9

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.

